

COMUNE DI CANOLO
Città metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO COMUNALE

Istituzione e disciplina del Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.).

Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____

INDICE

- Art. 1 - Definizioni**
- Art. 2 - Disposizione Anticipata di Trattamento – D.A.T.**
- Art. 3 - Istituzione del Registro**
- Art. 4 - Finalità del Registro**
- Art. 5 – Iscrizione nel registro**
- Art. 6 - Nomina del Fiduciario e Fiduciario supplente**
- Art. 7 - Rinnovo, modifica e revoca della D.A.T.**
- Art. 8 - Esenzioni**
- Art. 9 - Accessibilità delle informazioni contenute nel registro**
- Art. 10 - Trattamento dei dati**
- Art. 11 - Attività di pubblicizzazione ed informazione**
- Art. 12 - Abrogazione di norme**
- Art. 13 - Rinvio**
- Art. 14 - Entrata in vigore**

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si definisce:

- a) “*Disposizione anticipata di trattamento*” (di seguito D.A.T.), il documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica, in anticipo, i trattamenti medici cui essere o non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile;
- b) “*Disponente*” (anche Dichiarante od Interessato), la persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, residente anagraficamente nel Comune, che esprime una D.A.T. nelle forme e nei modi previsti dalla legge;
- c) “*Fiduciario*”, una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, di fiducia del Disponibile, eventualmente scelta da esso per garantire lo scrupoloso rispetto delle proprie volontà espresse nella D.A.T., per poter fare le sue veci e rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie;
- d) “*Fiduciario supplente*”, una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, di fiducia del Disponibile, eventualmente scelta da esso con il compito di assolvere alla funzione del Fiduciario qualora quest’ultimo si trovi nell’impossibilità di provvedere;
- d) “*Banca dati nazionale*” è il sistema informativo istituito presso il Ministero della Salute ed assolve, per mezzo dei soggetti alimentanti di cui all’art. 2, comma 1, D.M. 10 dicembre 2019, n. 168, le funzioni di raccolta di copie delle disposizioni anticipate di trattamento, della nomina dell’eventuale fiduciario e dell’eventuale accettazione e rinuncia dello stesso, l’accesso a dette informazioni sia da parte del medico che ha in cura il paziente, allorché per questi sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi, sia del fiduciario finché conservi tale incarico.
- e) “*Registro delle disposizioni anticipate di trattamento*” (di seguito anche Registro) è lo strumento mediante il quale l’Ufficiale dello Stato civile annota le D.A.T. consegnate dagli aventi diritto.
- f) “*Ufficio dello Stato civile*” (anche Ufficio) è l’unità organizzativa presente in ogni Comune preposta accertare e dare pubblicità ai fatti giuridici che costituiscono, modificano o estinguono le connesse condizioni e situazioni personali, mediante appositi atti giuridici (atti di stato civile).
- g) “*Ufficiale dello Stato civile*” (anche Funzionario od Addetto) è il pubblico ufficiale a cui la legge demanda la gestione del Registro ed attribuisce la funzione di soggetto alimentante la Banca dati nazionale.

Articolo 2 – Disposizione Anticipata di Trattamento – D.A.T.

1. La D.A.T. di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, dev'essere redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata e consegnata personalmente dal Disponente, oppure essere trasmessa direttamente dal notaio che ha rogato la stessa, all'Ufficio dello Stato civile, il quale provvederà agli adempimenti conseguenti a norma degli articoli seguenti.
2. L'Addetto non dovrà fornire indicazioni e/o suggerimenti sulle disposizioni che saranno contenute nella D.A.T. e non potrà assumere, in alcun caso, la funzione di Fiduciario o di Fiduciario supplente.
3. Il Dichiarante avrà cura di trattenere per sé una copia della D.A.T. e di consegnarne una copia agli eventuali Fiduciari.

Articolo 3 - Istituzione del Registro

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine, in attuazione della legge 22 dicembre 2017 n. 219, recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, è istituito il Registro delle disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.).
2. La tenuta del Registro è demandata all'Ufficio dello Stato civile.
3. Il Sindaco o chi ne eserciterà le funzioni in qualità di Ufficiale di Governo sovrintenderà il corretto e regolare funzionamento del servizio.

Articolo 4 - Finalità del Registro

1. Il Registro ha come finalità l'iscrizione cronologica delle D.A.T. con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione, la fonte di provenienza e gli elementi riguardanti la sua trasmissione ed i suoi aggiornamenti presso la Banca dati nazionale.
2. Nel Registro verranno annotate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell'articolo 47, d.P.R. n. 445/2000, con le quali il Dichiarante dà atto di avere depositato la propria D.A.T e di aver eventualmente nominato i Fiduciari.
3. Il venir meno della situazione di residenza non comporterà la cancellazione dal Registro, ma non consentirà l'eventuale aggiornamento delle dichiarazioni depositate in Comune e registrate presso la Banca dati nazionale.

Articolo 5 - Iscrizione nel registro

1. La persona che intenda esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso od il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche ed a singoli trattamenti sanitari, potrà recarsi presso l'Ufficio dello Stato civile per espletare la pratica amministrativa.
2. La D.A.T., datata e sottoscritta con firma autografa originale dal Disponente, andrà personalmente depositata presso l'Ufficio, unitamente alla copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.
3. L'eventuale nomina ed accettazione da parte del Fiduciario e del Fiduciario supplente, andrà da questi datata e sottoscritta con firma autografa originale e personalmente depositata presso l'Ufficio, unitamente alla copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità. Tale dichiarazione potrà avvenire contestualmente all'atto della presentazione della D.A.T. da parte del Disponente o successivamente in atti separati.
4. Il Disponente dovrà, inoltre, esplicitamente esprimere, dopo aver preso visione dell'apposita informativa relativa al trattamento dei dati, il proprio consenso o rifiuto alla raccolta di copia della D.A.T. presso la Banca dati nazionale.
5. L'Ufficiale dello Stato civile, sulla base della predetta dichiarazione, in caso di assenso informerà il Disponente e gli eventuali Fiduciario e Fiduciario supplente se nominato (i) che la D.A.T. verrà trasmessa in formato elettronico alla Banca dati nazionale; in caso di dissenso, L'Addetto, durante la registrazione telematica, indicherà dove la D.A.T. sarà reperibile.
5. La documentazione analogica di cui ai commi precedenti verrà depositata in busta chiusa e sigillata, recante all'esterno il cognome e nome del Disponente, sulla quale, il Funzionario, apporrà il numero corrispondente al cronologico d'iscrizione riportato nel Registro.
6. L'Addetto, a conclusione delle operazioni, rilascerà apposita ricevuta agli intervenuti.

Articolo 6 – Nomina del Fiduciario e Fiduciario supplente

1. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal Disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
2. Il Fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto che verrà comunicato al Disponente.

3. Nel caso in cui il Fiduciario abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, il Disponente avrà facoltà di nominare un nuovo fiduciario e, nelle more decisionali e se nominato, le relative funzioni verranno assolte dal Fiduciario supplente;
4. Qualora la D.A.T. non contenga l'indicazione del Fiduciario e del Fiduciario supplente ovvero nei casi di revoca, rinuncia, decesso od incapacità dello (degli) stesso (i), le volontà ivi contenute manterranno la loro efficacia; in caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.

Articolo 7 – Rinnovo, modifica e revoca della D.A.T.

1. Il disponente potrà, con le modalità riportate negli articoli precedenti, rinnovare, modificare o revocare in ogni momento la D.A.T. presentata.
2. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste potranno essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni. In conseguenza di ciò, il Funzionario darà corso ai relativi aggiornamenti anche presso la Banca dati nazionale.

Articolo 8 – Esenzioni

1. La D.A.T. è esente dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Articolo 9 - Accessibilità delle informazioni contenute nel registro

1. L'Ufficiale dello Stato civile consentirà l'accesso alle informazioni contenute nel registro ed alla documentazione collegata, ai soggetti legittimati dietro presentazione di richiesta scritta motivata e per i fini consentiti dalla legge, nel rispetto della legislazione vigente in tema di diritto di accesso e di protezione dei dati personali.
2. L'interessato legittimato, all'atto del ritiro della documentazione richiesta, provvederà ad attestare l'avvenuta ricezione.

Articolo 10 – Trattamento dei dati

1. Il Comune è titolare del trattamento dei dati delle D.A.T. registrate dall'Ufficiale dello Stato civile e da questi comunicate e/o trasmesse alla Banca dati nazionale.

Articolo 11 - Attività di pubblicizzazione ed informazione

1. L'Amministrazione comunale si attiva affinché le disposizioni del presente Regolamento siano pubblicizzate in tutto il territorio comunale, nelle forme ritenute più opportune.
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione sul sito internet del Comune unitamente alla modulistica collegata e nella pagina Amministrazione trasparente Disposizioni generali – Atti generali – Regolamenti.

Articolo 12 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

Articolo 13 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 14 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento diviene esecutivo dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione.